

STATUTO

Elaborato dal GAS di Fidenza da adattare alla propria situazione

1. È costituita una Associazione denominata _ _ _.
2. L'Associazione non ha fini di lucro ed ha per scopo l'operare nel campo sociale e cooperativistico al fine di promuovere: ... (*mettere le finalità scelte*).
3. Gli strumenti utilizzati sono: ... (*mettere gli strumenti scelti*).
4. L'Associazione ha sede in e potrà istituire altrove altre sedi.
5. Il domicilio fiscale dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con l'Associazione, si intende eletto a tutti gli effetti presso la sede sociale.
6. La durata dell'Associazione e' fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31/12/2030 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.
7. Il patrimonio sociale e' costituito dalle quote sociali annuali, versate dai soci, che saranno stabilite di anno in anno dal C.D. Per il primo anno la quota sociale e' di euro Faranno parte del patrimonio anche lasciti.

Assemblea

8. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci. Essa e' ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e potrà essere convocata anche al di fuori della sede sociale. L'assemblea ordinaria e' convocata almeno una volta l'anno dal C.D. entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea può essere convocata anche da un quinto dei soci.
9. Le convocazioni dell'assemblea saranno fatte a cura del C.D. con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima della data fissata, oppure a mezzo manifesti affidati alla pubblica affissione, oppure sull'eventuale organo di stampa dell'associazione con l'obbligo di invio a tutti i soci in regola con le quote sociali.
10. Possono intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta (max una delega) con le limitazioni previste dalla legge.
11. L'assemblea sarà presieduta dal presidente del C.D., dal vice presidente, o da altra persona designata dall'assemblea.
12. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con le maggioranze stabilite dal Codice Civile. Il verbale di ogni assemblea verrà stilato a cura del Segretario e controfirmato dal Presidente.

Amministrazione

13. L'associazione e' amministrata da un C.D. composto da membri (a scelta dell'assemblea nel momento del rinnovo delle cariche sociali). Gli amministratori rimarranno in carica per anni rinnovabili o sino a dimissioni. L'assemblea ordinaria può variare il numero dei consiglieri anche durante il mandato. In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri si intenderà' decaduto tutto il C.D.
14. Qualora non abbia provveduto l'assemblea dei soci, il C.D. nominerà tra i suoi membri il presidente e il tesoriere.
15. Le riunioni del C.D. si terranno presso la sede sociale o altro luogo, purché nella provincia. Vengono convocate dal presidente a norma di legge.

16. Il C.D. e' validamente riunito se sono presenti la metà più uno dei membri e delibera a maggioranza.
17. Il Presidente ha tutti i poteri necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione, ad eccezione dei poteri che la legge e lo statuto riservano all'assemblea dei soci. Il C.D. può delegare parte dei suoi poteri a singoli membri.
18. I membri del C.D. non percepiscono alcun compenso salvo diverso deliberato assembleare.
19. Il potere di rappresentanza dell'associazione nei rapporti con terzi e in giudizio, e il potere di firma per l'associazione, spettano al presidente.

Bilancio e utili

20. Gli esercizi sociali inizieranno e si chiuderanno al di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Presidente e il tesoriere provvederanno alla formazione del bilancio sociale da presentare all'assemblea dei soci.

Scioglimento

21. In caso di scioglimento i beni ed il patrimonio dell'Associazione saranno devoluti ad enti con simili finalità o ad associazioni senza fini di lucro operanti nel campo del volontariato e della solidarietà.

Varie

22. Il presente statuto può essere integrato da un "Regolamento" approvato all'assemblea dei soci.

Articolo finale

23. Per quanto non previsto dal presente statuto ci si riferirà al dettato del Codice Civile.